

La fiscalità del collezionista d'arte*

di Franco Dante e Piero Gargano

Il crescente volume di scambi di opere d'arte, soprattutto moderna e contemporanea, e la globalizzazione del mercato hanno portato ad una più diffusa conoscenza dei fondamenti della fiscalità dell'arte non solo tra i tecnici della materia ma anche tra i collezionisti.

Nel presente articolo, partendo dal presupposto che ogni collezione d'arte nasce, cresce e inevitabilmente si trasmette a terzi, si analizzano le imposte che gravano su ogni fase del collezionismo.

In particolare, si evidenzia la diversa incidenza dell'IVA sugli acquisti in base alla provenienza delle opere d'arte (italiana ed estera), ci si sofferma su quando la cessione di opere è soggetta ad imposte e il cedente da collezionista diventa mercante e si analizzano le imposte dovute in caso di trasferimento gratuito mortis causa o inter vivos, evidenziando le possibili forme di pianificazione successoria.

Oltre alla fiscalità del collezionista privato si esamina il trattamento contabile e fiscale delle corporate art collection, detenute da società commerciali e professionisti.

Si evidenzia, infine, il ruolo dell'art advisor, che assiste il collezionista anche nella valutazione della variabile fiscale nell'investimento in arte.

Parole chiave: Collezionismo, Tasse, IVA.

The constant growth of the art market, in particular of modern and contemporary art, along with the market globalisation, led to a more widespread knowledge of the art taxation essentials not only among tax experts but also among art collectors.

* L'articolo riprende in parte il contenuto dei capitoli sulla fiscalità dell'arte, degli stessi autori, contenuti nel libro *L'art advisory nel private banking*, editrice AIPB, Milano, 2015.

Economia e diritto del terziario (ISSNe 1972-5256), 2017, 1

The aim of this article, basing on the assumption that each art collection starts, grows and is eventually transmitted to the collectors' successors, is an analytical approach upon the impact of taxation incurring on the different "collection phases".

We outlined the impact of VAT in the different cases of domestic and cross-border acquisitions, the risk for a genuine collector to become a trader, the absence of tax on capital gains for Italian collectors, the taxes due in case of transfer mortis causa or gift inter vivos, with a specific focus on estate tax planning.

Along with the tax compliances for private art collectors, we provide an overall outlook on the art collections owned by both corporations and professionals.

Finally, the identification of the role of the art advisor assisting the art collector also for the evaluation of the tax impact in the investment in artworks completes our analysis.

Keywords: Collecting, Tax, VAT.

JEL Classification: K34

1. La variabile fiscale nelle fasi tipiche del collezionismo

1.1 La fase "accumulo"

Il tentativo di inquadrare l'attività del collezionista di opere d'arte nel sistema logico-giuridico delle norme fiscali porta inevitabilmente alla formulazione di numerosi e perlopiù teorici "distinguo" applicati al comportamento di fatto dell'individuo-collezionista-contribuente.

È dunque più utile, in un approccio sostanzialistico, introdurre il costante monito che il collezionismo d'arte può spesso dar luogo alle manifestazioni di capacità contributiva che sono alla base del prelievo fiscale, nel nostro e negli altri ordinamenti tributari.

Il fatto, poi, che il collezionista d'arte sia per definizione mosso dalla passione estetica e culturale prima che dalla logica del profitto porta a relegare il prelievo fiscale nel ruolo di un "*necessary evil*" che si frappone tra le risorse economiche dell'individuo e l'arte.

Questa è, ad avviso di chi scrive, la prevalente percezione del prelievo fiscale, prima di tutto nella fase di accumulo delle opere di una collezione. E dunque, a fronte della percezione intuitiva di un dannoso drenaggio di risorse, il collezionista maturo dovrà conoscere ed utilizzare a vantaggio della collezione tutte le norme che legittimamente permettono di minimizzare il costo fiscale dell'acquisto di opere, in primis l'IVA.

1.2 La fase “valorizzazione”

Nella fase di gestione della collezione, soprattutto se dinamica, il collezionista dovrà fare ben attenzione ad evitare che, per trascuratezza o mancanza di informazione, le sue azioni possano essere inquadrare in ambito speculativo, dando luogo – spesso più all'apparenza che nella sostanza – all'esistenza di reddito imponibile IRPEF. Soprattutto nel nostro ordinamento che, a differenza di altri, non prevede automatismi di individuazione dei *capital gains* imponibili sulle opere d'arte.

1.3 La fase “trasmissione”

In questa fase, il collezionista avrà a cuore l'obiettivo che la sua creatura-collezione pervenga ai soggetti che egli più ritiene meritevoli di goderla senza essere ridotta ed intaccata dal prelievo fiscale. Anche in tale fase, per il collezionista genuinamente appassionato, il cruccio è più il pensiero che la collezione subisca i morsi del fisco, perdendo dei brandelli di carne culturale viva, più che il fatto che i beneficiari sopportino un peso economico per l'imposta di successione o donazione.

2. Le imposte nell'acquisto

2.1 L'IVA in Italia e nell'Unione Europea

Il collezionista può acquistare opere d'arte in galleria, all'asta, direttamente dall'artista, da un soggetto privato che per professione abituale non commercia in opere d'arte. In base alla modalità d'acquisto varia il trattamento IVA, e, come evidenziato nel prosieguo, anche all'interno di una stessa modalità il trattamento IVA può variare. L'applicazione dell'IVA inoltre varia in base al paese in cui avviene l'acquisto.

Innanzitutto, esaminiamo gli acquisti di opere d'arte effettuati in Italia.

Principalmente, il collezionista acquista in galleria o all'asta.

La compravendita in galleria può avvenire con l'applicazione del regime ordinario IVA o del regime speciale cosiddetto “regime del margine”.

Il regime ordinario IVA, regolamentato dal D.P.R. n. 633/1972, prevede l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ordinaria, attualmente del 22%, sul prezzo di vendita.

Il regime del margine, disciplinato dal D.L. n. 41/1995 (che ha recepito la Direttiva Europea 94/5/CE), per evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione, prevede l'applicazione dell'IVA sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo d'acquisto maggiorato dei costi di riparazione ed accessori. Ne consegue che la base imponibile sulla quale è applicata l'IVA non è costituita, come per le cessioni nel regime ordinario, dal prezzo di vendita, ma dal margine realizzato dal rivenditore.

Le condizioni richieste per l'applicazione del regime del margine, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 41/1995, sono le seguenti:

- la cessione deve riguardare gli oggetti d'arte indicati nella Tabella allegata al D.L. n. 41/1995 (1);
- gli oggetti di cui sopra devono essere stati acquistati da: i) collezionisti privati residenti in Italia o in un altro stato dell'Unione europea, ii) imprese o professionisti che non hanno potuto detrarre l'IVA relativa all'acquisto o all'importazione, iii) operatori residenti in un altro Stato europeo che beneficiano nel loro paese della franchigia accordata alle piccole imprese, iv) soggetti IVA che operano nel regime del margine ed hanno assoggettato la cessione al regime del margine.

In sintesi, prima di essere cedute con il regime del margine, le opere d'arte devono essere state tassate definitivamente, e ciò si verifica nel caso in cui il bene provenga da un privato o da un soggetto equiparato, che è già stato "inciso" dall'IVA.

Un esempio può chiarificare l'applicazione di tale regime.

Una galleria vende un'opera (del valore di Euro 250.000), che ha acquistato da un privato per Euro 100.000, per la quale ha sostenuto spese di restauro per Euro 15.000 oltre IVA per Euro 3.300, al prezzo di Euro 283.000 (comprensivo di IVA), in base al regime del margine.

La base imponibile e l'imposta dovuta, ai fini di tale regime, sono determinati come segue:

$$\text{margine lordo} = \text{prezzo di vendita} - (\text{prezzo acquisto} + \text{spese restauro}) = \\ 283.000 - 118.300 = 164.700$$

$$\text{base imponibile} = \text{margine lordo} / 1,22 = 135.000,00$$

$$\text{IVA dovuta} = \text{base imponibile} * 22\% = 29.700,00.$$

1. Trattasi essenzialmente di quadri, incisioni, stampe, sculture, arazzi, smalti, fotografie artistiche, francobolli, altri oggetti aventi più di cento anni.

Il costo di acquisto per il collezionista è pari ad Euro 283.000, il profitto per la galleria è:

$$\text{prezzo di vendita} - \text{IVA} - (\text{prezzo acquisto} + \text{spese restauro}) = \\ 283.000 - 29.700 - 118.300 (2) = 135.000.$$

In caso di applicazione del regime ordinario (3), la galleria per ottenere lo stesso profitto di Euro 135.000, dovrebbe vendere l'opera al prezzo di Euro 250.000 oltre IVA 22% per un totale di Euro 305.000, anziché Euro 283.000 nel regime del margine.

Il collezionista, con il regime del margine, nell'esempio, risparmia Euro 22.000.

Il regime del margine, come sopra evidenziato, comporta dunque i seguenti effetti:

- applicazione dell'IVA solo sul margine e non sull'intero corrispettivo;
- emissione della fattura senza separata indicazione dell'IVA, ma inclusa nel prezzo di vendita;
- indetraibilità dell'IVA (se dovuta) sul costo d'acquisto dell'opera e sulle spese accessorie per la galleria.

Per completezza, occorre precisare che i commercianti di oggetti d'arte per gli oggetti d'arte importati e per quelli acquistati con IVA dall'artista possono scegliere preventivamente di applicare il regime del margine – anche se gli oggetti d'arte non provengono da privati –, anziché il normale regime normale dell'IVA.

Anche le compravendite di oggetti d'arte effettuate tramite le agenzie di vendite all'asta sono soggette al regime del margine, ai sensi dell'art. 40-bis del D.L. n. 41/1995, quando le agenzie agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione.

In tale fattispecie l'IVA è dovuta sulla differenza tra il corrispettivo pagato dall'aggiudicatario, pari al prezzo di aggiudicazione dell'opera (cosiddetto "*hammer price*") incrementato della commissione d'acquisto (cosiddetta "*buyer's premium*") e l'importo che l'organizzatore dell'asta corrisponde al committente, pari all'*hammer price* al netto della commissione dovuta all'organizzatore dell'asta (cosiddetta "*seller's commission*").

2. Prezzo acquisto: Euro 100.000, spese restauro: Euro 18.300 (Euro 15.000 + Euro 3300 di IVA, che è indetraibile quando si applica il regime del margine).

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995, la galleria per le cessioni che sarebbero soggette al regime del margine, può optare per il regime IVA ordinario.

Il collezionista, oltre che in galleria o all'asta, può acquistare direttamente dall'artista. La cessione degli oggetti d'arte indicati nella lettera a) della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995 (e, cioè, i quadri) da parte dell'artista, dei suoi eredi o legatari, ai sensi del n. 127-*septiesdecies* della Tabella A, Parte III del D.P.R. n. 633/1972, è soggetta all'aliquota ridotta del 10%.

Questa modalità di acquisto è però scarsamente praticata, dal momento che la maggior parte delle vendite avviene tramite le gallerie, senza che si instauri un rapporto diretto tra artista e collezionista. L'impegno a commercializzare le opere attraverso la galleria, che gli artisti tendono a rispettare, trova la sua naturale ragione nella capacità di marketing della galleria, che d'abitudine l'artista non ha, e nelle ingenti spese necessarie per promuovere e valorizzare le opere. Per ridurre l'esposizione finanziaria, le gallerie generalmente stipulano con gli artisti contratti di *consignment*, in modo da avere la disponibilità delle opere e poterle vendere in nome proprio, con il margine di profitto che remunera l'attività del gallerista, anche se rimangono di proprietà dell'artista sino al momento della rivendita da parte della galleria.

Le modalità di acquisto in Italia di opere d'arte e le relative modalità di applicazione dell'IVA possono essere schematizzate come segue:

Modalità di acquisto degli oggetti d'arte

Da galleria		All'asta	Da artista	Da privato
IVA ordinaria sul margine	IVA ordinaria sul prezzo di vendita	IVA ordinaria sul margine, nonché IVA sul prezzo se a cedere è un soggetto IVA	IVA ridotta sul prezzo di vendita	No IVA

Considerato poi che i collezionisti italiani acquistano sempre di più all'estero, in particolare alle fiere (Frieze, TEFAF, Art Basel, Art Basel Miami ecc.), in luogo di quella interna può darsi luogo all'applicazione dell'IVA all'ingresso nell'Unione europea, ovvero di quella dello stato UE di provenienza.

Gli acquisti nei paesi dell'Unione europea sono soggetti all'IVA di ciascun paese, attualmente con le seguenti aliquote:

Aliquote IVA nell'UE

	IVA ordinaria sulle cessioni in galleria	IVA ridotta sulle importazioni	IVA ridotta sulle cessioni effettuate dall'artista
Austria	20%	13%	13%
Belgio	21%	6%	6%
Bulgaria	20%	20%	20%
Cipro	5%	5%	//
Croazia	25%	25%	//
Danimarca	25%	25%	25%
Estonia	20%	20%	20%
Finlandia	24%	10%/24%	10%
Francia	20%	5,5%	5,5%/10%
Germania	19%	7%/19%	7%/19%
Gran Bretagna	20%	5%	20%
Grecia	23%	23%	23%
Irlanda	13,5%/23%	13,5%	13,5%
Italia	22%	10%	10%
Lettonia	21%	21%	21%
Lituania	21%	21%	21%
Lussemburgo	17%	8%	8%
Malta	18%	5%	18%
Olanda	21%	6%	6%
Polonia	23%	8%	8%
Portogallo	6%/23%	6%/23%	6%
Repubblica Ceca	21%	15%	21%
Romania	20%	20%	20%
Slovacchia	20%	20%	20%
Slovenia	22%	9,5%	9,5%
Spagna	21%	10%	10%
Svezia	25%	12%	12%
Ungheria	27%	27%	27%

Ovviamente, l'introduzione in Italia delle opere d'arte che hanno scontato l'IVA in un paese Europeo non è soggetta ad alcuna ulteriore imposizione.

2.2 Le importazioni (da Stati extraeuropei)

Nel caso di acquisti di opere d'arte perfezionati in paesi extra europei, l'introduzione in Italia (tecnicamente "l'importazione") è soggetta all'aliquota IVA ridotta del 10%, dovuta in dogana, tramite la presentazione di un'apposita dichiarazione doganale.

In ordine all'importazione di oggetti d'arte, il Ministero delle Finanze con la circolare 22 giugno 1995, n. 177, aveva previsto che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% era subordinata al rilascio da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di apposita dichiarazione attestante, anteriormente all'importazione, il carattere di oggetto d'arte. Tenuto conto che il Ministero dei Beni Culturali, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio), rilascia l'attestazione di bene "culturale" solo per gli oggetti che sono di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni, atteso che, invece, sono oggetti d'arte anche quelli realizzati da artisti viventi e la cui esecuzione risale a meno di cinquant'anni, l'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 24/E del 17 maggio 2010, ha rettificato le sue precedenti disposizioni e ha precisato che per il riconoscimento degli oggetti d'arte occorre fare riferimento alle disposizioni comunitarie in materia doganale, e, in particolare, alla Nomenclatura combinata della Tariffa Doganale riportata a fianco di ciascun bene indicato nella più volte citata Tabella allegata al D.L. n. 41/1995.

In base a quanto sopra osservato, risulta evidente che la differenza di aliquota IVA tra gli acquisti effettuati in Italia (aliquota al 22%) e gli acquisti effettuati in paesi extraeuropei (IVA 10% sulle importazioni in Italia) "invoglia" i collezionisti ad acquistare all'estero, penalizzando il mercato dell'arte in Italia. Ciò detto, occorre, inoltre, far rilevare che l'aliquota seppur ridotta del 10% sulle importazioni in Italia risulta comunque più elevata di quella prevista da altri Stati Europei, quali Regno Unito (5%), Francia (5,5%) e Germania (7%).

2.3 L'acquisto da privato

Il collezionista, oltre che in galleria e all'asta, può acquistare le opere anche da soggetti privati, che non svolgono l'attività di compravendita di opere d'arte in forma professionale. Ovviamente, in tale fattispecie, non sussistendo i requisiti per l'applicazione dell'IVA, l'acquisto non è soggetto all'imposta.

2.4 L'IVA pagata dal collezionista impresa o professionista

In primis, occorre evidenziare che il diritto alla detrazione dell'IVA per i soggetti che svolgono attività d'impresa o arti e professioni, è finalizzato a garantire la neutralità di tale imposta, in modo che essa incida solo sul consumatore finale.

Infatti, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, un soggetto passivo IVA può detrarre l'IVA che gli è stata addebitata in via di rivalsa dal cedente in relazione ai beni o servizi importati o acquistati nell'esercizio d'impresa, arte o professione (cosiddetto principio di "inerenza") a fronte dell'effettuazione di operazioni soggette ad IVA (cosiddetto principio di "afferenza"). In altre parole, se i beni o servizi acquistati sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA, l'imposta sugli acquisti non è detraibile. Si può anche verificare la fattispecie in cui un soggetto passivo svolga sia operazioni soggette ad IVA sia operazioni esenti in tale caso l'IVA è detratta in base ad un pro-rata generale.

Appurati i principi di carattere generale che regolano la detrazione e preso atto che per le opere d'arte non sussistono limitazioni oggettive alla detraibilità dell'IVA (4), si può affermare che in linea generale, se sono soddisfatti i requisiti dell'inerenza e dell'afferenza, come per qualsiasi altro bene o servizio, l'IVA relativa all'acquisto di opere d'arte è detraibile.

Ne deriva che nella fattispecie delle *corporate art collections* (c.d. "CAC"), nel caso in cui le opere siano "strumentali per destinazione" (per esempio arredi di pregio dell'impresa), l'IVA è detraibile. Resta ovviamente, sempre inteso che l'impresa deve effettuare operazioni soggette ad IVA per avere diritto alla detrazione piena.

La detraibilità non appare, invece, applicabile nel caso delle CAC "patrimonio" (quando cioè le opere d'arte non rappresentano beni strumentali per l'attività d'impresa), in quanto difetta il requisito dell'inerenza.

Anche nel caso delle opere d'arte acquistate da professionisti, l'IVA non è detraibile, in quanto, per presunzione assoluta, per i professionisti le opere d'arte costituiscono spese di rappresentanza e l'IVA relativa alle spese di rappresentanza è oggettivamente indetraibile, ai sensi dell'art. 19-*bis*, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972.

4. Dal 1° gennaio 1981 le opere d'arte non sono più incluse tra i beni con IVA indetraibile.

3. Le imposte alla vendita

3.1 Il collezionista puro, il collezionista dinamico e il mercante

Pare opportuno, innanzitutto, individuare sotto il profilo fiscale i confini dell'attività di collezionismo puro che, se pur estrinsecandosi in una pluralità di operazioni di acquisto e vendita di opere d'arte, non dà luogo ad un'attività d'impresa commerciale che sarebbe soggetta ad IVA, ad imposte sui redditi e ad adempimenti contabili.

In sintesi, l'attività di collezionismo dinamico (5) può, dal punto di vista fiscale, essere qualificata come attività d'impresa solo quando il collezionista svolge "per professione abituale, ancorché non esclusiva" tutto il ciclo, organizzato e completo, di ogni attività d'impresa: l'acquisto, la valorizzazione e la rivendita di beni (artistici). Ciò detto, è oggettivamente molto difficile individuare in astratto uno spartiacque tra la figura del collezionista dinamico e quella del mercante d'arte (6) e la miglior dottrina conviene sul fatto che occorra analizzare ogni singolo caso per valutare se la frequenza delle compravendite, la loro rilevanza economica e l'intensità dell'attività di valorizzazione delle opere possa configurare attività d'impresa (7).

La stessa dottrina (8) e la giurisprudenza (9) mettono in luce il fatto che si tratta di casi limite e che l'assunzione dello status di imprenditore da parte

5. Intendendosi per tale la creazione progressiva di una collezione e il suo miglioramento attraverso la compravendita di opere nonché la sua valorizzazione con catalogazione delle opere, prestati ad istituzioni e musei ed altre attività di gestione attiva della collezione.

6. Negli USA, il paese dove probabilmente la fiscalità dell'arte è la più evoluta al mondo, esistono tre figure tipiche, definite in modo chiaro: il *dealer*, l'*investor* ed il *collector* di opere d'arte. A ciascuna figura corrisponde una modalità di tassazione del reddito. Per approfondimenti, si veda Lerner-Bresler, *Tax tips for collectors*, *Practising Law Institute*, New York 2008 e 2014.

7. Partendo dalla nozione dell'"attività intermediaria nella circolazione dei beni" di cui al comma 1, nr. 2), dell'art. 2195 del Codice Civile, la configurazione del suo risultato economico come "Reddito di impresa" dipende soprattutto dalla "professionalità abituale" con cui tale attività è esercitata, più che dall'organizzazione in forma d'impresa. Potranno, quindi, anche mancare alcuni elementi tipici, quali i segni distintivi dell'impresa, i locali aperti al pubblico, gli ausiliari dell'imprenditore e così via ma l'attività svolta sarà comunque qualificata come "d'impresa" ai fini fiscali.

8. Scarioni, Angelucci (2014, p. 117).

9. Vedasi la recente sentenza del 9 maggio 2016 n. 826 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, laddove la Commissione giudicante ha stabilito che una pluralità di operazioni di acquisto e di vendita su *e-Bay* di oggetti da collezione, da parte di un soggetto non imprenditore, non si traduce nell'esercizio di un'attività d'impresa, se mancano i requisiti

del collezionista è altamente improbabile. Purtuttavia, il collezionista dinamico e i suoi consulenti dovranno monitorare la rilevanza di tali elementi, intervenendo per evitare che un'attività "entusiastica" di miglioramento qualitativo di una collezione possa divenire riqualificabile in attività d'impresa da parte dell'Amministrazione Finanziaria, allettata dai rilevanti incrementi di valore che caratterizzano il mercato dell'arte. Si pensi alla connotazione che deriva, per esempio, da un acquisto in blocco di opere, finanziato da una banca e seguito da dismissioni, con profitto, delle stesse opere per poi reinvestire il ricavato in altre opere di interesse per la collezione: il collezionista esperto, magari animato solo dalla finalità di aumentare e migliorare la propria collezione, agirebbe in un simile caso con tale professionalità ed organizzazione da rendere probabile il tentativo di attribuirgli la qualifica di imprenditore.

È quindi possibile sviluppare una sensibilità, anche intuitiva, sul pericoloso progressivo delinarsi di un'attività commerciale. Tenendo anche presente che quanto più la personalità del collezionista sarà lontana da fini speculativi, perché la sua attività principale, fonte del capitale investito in arte, è concentrata e riconosciuta in altri campi (10), tanto più tale pericolo sarà remoto.

della professionalità e della specifica organizzazione economica previsti dalle disposizioni civilistiche. In particolare, il caso esaminato dai giudici toscani è quello di un pensionato che aveva effettuato una pluralità di acquisti e di vendite di bottiglie "mignon" su *e-Bay*, operando con altri collezionisti delle stesse bottiglie. L'Amministrazione finanziaria, sulla base dei tabulati della società di aste *on line*, aveva notificato al pensionato un avviso di accertamento, con il quale aveva contestato la sussistenza di una vera e propria attività d'impresa svolta "in nero", dalla quale sarebbe derivato un reddito non dichiarato, con conseguente debenza di IRPEF, IRAP ed IVA. A ciò si è opposto il contribuente, che ha eccepito invece la sola sussistenza di un'attività di collezionismo, tanto che le operazioni sono sempre state poste in essere tra privati collezionisti e, quindi, certamente al di fuori dell'attività d'impresa. La Commissione ha osservato che «*comporta una, invero, non facile valutazione tra, chi acquista uno dei citati beni per fini speculativi, e l'amatore che compra un'opera per tenercela, ma, successivamente, la rivende e guadagna senza aver avuto di mira il guadagno, magari per acquistare altra opera d'arte che più lo appassiona.*

Ritiene il Collegio che la linea di demarcazione tra i menzionati soggetti è rappresentata dalla presenza o meno dei requisiti della commercialità, il collezionista rimane tale sino a quando non assume le caratteristiche dell'imprenditore abituale».

10. Anche in contrapposizione al fatto che esistono precedenti giurisprudenziali di imprenditori nel campo dell'arte e dell'antiquariato per i quali la gestione della collezione privata è stata sottratta alla sfera personale e ricondotta all'ambito dell'impresa.

Questa considerazione non può escludere del tutto, però, la rilevanza reddituale dell'attività di collezionismo, proprio perché sempre più essa si configura anche come attività di investimento: altro non si può concludere, ahimè, che occorre valutare caso per caso...

Vedremo infatti al successivo paragrafo 3.2. come, nel nostro ordinamento, il collezionista – residente in Italia (11) – possa conseguire un reddito imponibile anche in assenza di un'attività di impresa esercitata abitualmente.

3.2 Le condizioni per l'esenzione da imposte sulle plusvalenze

Dopo aver raggiunto la conclusione che soltanto la presenza della “professionalità abituale” nell'attività di compravendita di opere d'arte può dar luogo al “Reddito d'impresa” di cui al Titolo I, capo VI del TUIR e che tale qualificazione è assolutamente remota per l'incremento di valore delle opere d'arte raccolte e occasionalmente dismesse dal collezionista, occorre, in ogni caso, verificare se la plusvalenza realizzata sull'opera d'arte rappresenti, di per sé, un reddito imponibile.

La risposta più immediata è che non esiste una specifica disposizione, che andrebbe ricercata nella categoria dei “Redditi diversi”, che attribuisce la natura di reddito imponibile alle plusvalenze realizzate dalla persona fisica – non imprenditore – attraverso la vendita di opere d'arte.

Quindi, data la tassatività dell'elencazione dei redditi imponibili nel sistema tributario italiano, tali plusvalenze non sono imponibili.

In realtà, ci si trova di fronte ad una delle questioni più dibattute in dottrina e più delicate da valutare anche alla luce di quanto avviene in altri paesi a fiscalità evoluta.

La brevità di queste note non consente di svolgere un'analisi dettagliata dell'evoluzione delle norme che regolano l'imponibilità delle plusvalenze, passando dall'eliminazione del requisito dell'“intento speculativo” presente nel previgente D.P.R. sull'IRPEF e indagando sull'esistenza, nella lettera della norma in vigore, di un intento agevolativo o anche solo semplificativo (12).

11. Da ricordare che le uniche imposte sui redditi alle quali può essere sottoposto il collezionista residente sono quelle italiane. Da un lato, infatti, in base al principio di tassazione del reddito mondiale contenuto nell'art. 3 del TUIR anche i risultati delle operazioni di compravendita effettuate all'estero sono – ricorrendone i presupposti – rilevanti in Italia e, dall'altro, il residente italiano è protetto dalle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con 92 stati esteri che prevedono che i *capital gain* sulle opere d'arte possono essere tassati solamente in Italia.

12. Ancora una volta, per gli approfondimenti si veda Scarioni, Angelucci (2014, pp. 99-113).

Al fine di fornire un riferimento pratico a tutti coloro che guardano all'attività di collezionismo di opere d'arte anche come ad un'attività d'investimento di una parte del patrimonio degli High Net Worth Individual si può affermare che:

- l'unica strada giuridicamente percorribile per ricondurre le plusvalenze su opere d'arte a reddito imponibile per il collezionista privato è quella di inquadrarle nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR;
- perché si configuri un'“attività commerciale” occasionale è necessario che ne sussistano gli elementi fondamentali: (i) la vendita con profitto deve essere preceduta dall'acquisto dell'opera, realizzato dallo stesso soggetto. Sono dunque escluse per definizione dall'attività commerciale le plusvalenze realizzate su opere d'arte ricevute in eredità o per donazione (13); (ii) il tempo intercorso tra l'acquisto e la rivendita di un'opera è un fattore determinante: in molti ordinamenti il “*capital gain* di lungo termine” è soggetto ad imposizione via via più fievole sino ad essere del tutto esente, implicitamente attribuendo alla protratta detenzione del bene che dà luogo alla plusvalenza più una finalità di godimento che di impiego di capitale finalizzato al reddito; (iii) l'effettuazione, ovvero l'inesistenza, di operazioni di valorizzazione contribuisce ad individuare lo svolgimento di una forma di “attività” commerciale che la pura detenzione passiva, seguita da una dismissione patrimoniale, sembra escludere;
- un'interpretazione estensiva del principio di determinazione del reddito d'impresa attraverso la regola dei “costi, ricavi e rimanenze” porta ad escludere che ci si trovi di fronte ad un reddito imponibile qualora l'intera plusvalenza, quand'anche realizzata attraverso la cessione di un'opera d'arte in un ambito di attività commerciale occasionale, sia reinvestita in altra opera d'arte (14). L'imposizione del reddito diverso, se esistente, sarebbe, cioè, limitata ai casi o al momento in cui

13. Cioè ogni qualvolta l'acquisto non dipende dalla volontà attiva del collezionista. Attenzione però al fatto che eventuali operazioni di donazione finalizzate alla realizzazione delle plusvalenze da parte del donatario – in esenzione da IRPEF – sarebbero riconducibili, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di “abuso di diritto”.

14. Nell'ambito di quel processo di miglioramento della collezione comune tra i collezionisti dinamici. Negli USA, la *Section 1031* dell'*Internal Revenue Code* prevede le regole che permettono di escludere la rilevanza reddituale delle plusvalenze reinvestite dal collezionista d'arte dinamico, che si qualifica come *investor*. Sono regole complicate, la cui applicazione

il collezionista si “appropri” dell’utile, trasferendolo dall’ambito della collezione alla diversa sua sfera privata (15).

Insomma e in sintesi, nell’attesa di una norma che faccia legislativamente chiarezza sulla rilevanza reddituale delle plusvalenze derivanti da cessioni di opere d’arte, si può sostenere la loro natura di dismissioni patrimoniali ininfluenti a fini reddituali sempreché tale principio di base non trovi smentita nel comportamento di fatto adottato dal collezionista.

Per completezza, giova segnalare che se anche, in linea di massima, le plusvalenze sulle opere d’arte non sono soggette ad imposizione, tuttavia sussistono degli obblighi dichiarativi relativi alle opere d’arte, e, segnatamente, il “monitoraggio fiscale” delle opere d’arte possedute all’estero.

Tale disciplina, introdotta oltre venticinque anni orsono dal D.L. n. 167/1990 per monitorare i capitali all’estero, è stata estesa ai “beni patrimoniali”, in via interpretativa (16), a decorrere dal 2009.

Dando ormai per superata la difformità dell’interpretazione ministeriale rispetto alla lettera della norma (17) è fatto obbligo ai residenti – soggetti IRPEF – (18) di indicare il costo ovvero il valore (19) delle opere d’arte possedute all’estero alla fine di ogni anno nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (20).

consente però di escludere l’imponibilità del *long-term capital gain* in caso di permuta di opere, anche se il reinvestimento non è simultaneo alla vendita, ma avviene entro un limitato lasso di tempo.

15. Ai fini probatori, la famiglia di collezionisti potrebbe dotarsi di un apposito regolamento comportamentale scritto ed utilizzare un separato conto corrente su cui far affluire i corrispettivi delle dismissioni e da cui effettuare i pagamenti delle nuove acquisizioni, così da poter agevolmente dimostrare il costante reinvestimento delle plusvalenze.

16. Con la Circolare n. 43 del 10 ottobre 2009 l’Agenzia delle Entrate, in occasione dello scudo fiscale, ha affermato che «a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2009, i contribuenti saranno tenuti a indicare nel modello RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura [...] dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi».

17. Che prevede l’obbligo di indicare gli «investimenti all’estero [...] suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia» e che individua dunque come presupposto per l’indicazione una concreta ed effettiva produzione di reddito imponibile e non solo un’astratta ed eventuale idoneità a produrre reddito.

18. E soggetti IRES, limitatamente al caso degli enti non commerciali.

19. Cfr. circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, p. 44.

20. Anche in assenza di obbligo della presentazione della dichiarazione, il Quadro RW deve essere inviato in presenza di investimenti all’estero.

Tale obbligo, ampiamente sottovalutato e disatteso in passato, è divenuto ora particolarmente rilevante, perché le sanzioni conseguenti al suo mancato rispetto sono elevate e perché l'ormai universale tracciabilità dei movimenti finanziari rende fondamentale poter dimostrare la tax compliance delle transazioni che li hanno originati.

Infatti, l'incasso del corrispettivo di vendita di un'opera detenuta all'estero, ora di fatto automaticamente noto all'Amministrazione Finanziaria italiana, può altrettanto automaticamente dar luogo all'applicazione delle sanzioni in caso di mancata compilazione del quadro RW e può anche comportare più complesse dimostrazioni del fatto che il precedente acquisto dell'opera sia avvenuto in modo fiscalmente legittimo (21).

3.3 *Il principio di inerenza e la (non) deducibilità fiscale per il collezionista corporate*

Dal punto di vista civilistico e contabile non esistono disposizioni specifiche che regolano le *corporate art collection*: si applicano, pertanto, le regole previste per qualsiasi altro bene materiale.

Le CAC, essendo equiparate a beni materiali (il supporto incorpora la prestazione dell'artista e i diritti che ne scaturiscono), possono essere considerate "beni strumentali per destinazione" (vale a dire, arredi di pregio dell'impresa) ovvero "beni patrimonio" (vale a dire, investimenti, che non costituiscono *assets* strumentali per l'attività d'impresa) (22).

Anche dal punto di vista delle imposte sui redditi, non esistono (23) disposizioni specifiche per le CAC: ne consegue che si applicano i principi generali sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, del reddito d'impresa e del reddito imponibile ai fini IRES.

21. La procedura di "voluntary disclosure internazionale", di cui alla L. n. 186/2014 i cui termini sono riaperti sino al 31 luglio 2017, permette di regolarizzare la mancata indicazione nel modello RW, a partire dal 2009, delle opere d'arte detenute all'estero. La sanzione minima, di regola quella applicabile, è pari allo 0,50% del costo storico dell'opera d'arte per ogni anno di mancata indicazione.

22. Ovviamente nel caso in cui oggetto dell'attività dell'impresa sia il commercio di opere d'arte, queste costituiscono "beni merce", che a fine anno sono iscritte tra le rimanenze di magazzino.

23. Con l'unica eccezione delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo che includono, come vedremo, una disposizione specifica per le opere d'arte.

Partendo dal reddito d'impresa e dall'IRES, al fine di esaminare la possibilità di dedurre i costi sostenuti per l'acquisto di opere d'arte, occorre, innanzitutto, valutare la sussistenza del "requisito di inerenza", di cui all'art. 109 del TUIR, e, segnatamente, valutare la natura del bene e l'entità del costo sostenuto in relazione all'attività concretamente esercitata dall'impresa.

In particolare, per le CAC l'inerenza deve essere valutata sulla base della ragionevolezza del valore dell'opera in rapporto all'utilizzo concreto che ne è fatto, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed alla sua necessità di trasmettere immagine (24). Se la valutazione è negativa, l'investimento assumerà la natura di "bene patrimoniale", con le conseguenze che vedremo.

È opportuno precisare che se l'opera d'arte è ritenuta strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa, è automaticamente soddisfatto il requisito dell'inerenza.

Se e quando sia superato il test dell'inerenza, si devono quindi esaminare le modalità di – eventuale – deduzione dei costi delle opere d'arte.

In linea generale, la deduzione del costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) dei beni strumentali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, avviene attraverso l'ammortamento. Ma nel caso delle opere d'arte l'utilizzazione non è limitata nel tempo, in quanto un'opera d'arte presenta una vita economica indefinita e generalmente tende col tempo ad incrementare il suo valore. Da ciò consegue che il costo delle opere d'arte non può essere sottoposto ad ammortamento, come anche ribadito dal recente Principio Contabile OIC 16 (25), e dunque non è deducibile.

24. Un esempio può essere chiarificatore *«un piccolo albergatore di provincia acquista un quadro di De Chirico del valore di 500 mila euro, che utilizza per arredare la sala da pranzo dell'albergo», non c'è bisogno di entrare nel merito delle scelte imprenditoriali per ritenere che l'acquisto risponda più a un bisogno personale dell'albergatore che a una necessità dell'azienda.*

La sproporzione tra il tipo e le dimensioni dell'attività da una parte, e il costo sostenuto per il quadro dall'altra, fanno presumere che l'acquisto sia dettato non da ragioni imprenditoriali, ma da un fine privato dell'imprenditore» (F. Crovato, R. Lupi, *Il reddito d'impresa*, in «Il Sole 24 Ore», 2002, p. 107). Secondo gli stessi Autori, però, se il medesimo acquisto fosse effettuato dal Grand Hotel Excelsior per arredare la hall dell'albergo, *«le dimensioni dell'attività potrebbero far escludere che l'acquisto sia dettato da un fine privato dell'imprenditore [...]». Questo dimostra come il concetto di inerenza sia un concetto relativo, da valutare caso per caso in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'attività esercitata, all'esistenza o meno di possibili finalità extra imprenditoriali nell'acquisto, ecc. Bisogna in sostanza chiedersi se "l'impresa vale la spesa"».*

25. Testualmente: *«Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte».*

Una conferma dell'ineducibilità degli ammortamenti si trova nella sentenza della Corte di Cassazione n. 22021 del 13 ottobre 2006, laddove si stabilisce che: "Dal reddito sono infatti detraibili le quote d'ammortamento dei beni che sono utilizzabili per un limitato periodo di tempo, in quanto soggetti a logorio fisico o logorio economico (correlato, cioè, a necessità di sostituzione per superamenti di natura commerciale o tecnica)... Ebbene i quadri acquistati per abbellire le pareti di un albergo non perdono il loro pregio nel tempo fornendo l'utilità cui sono mirati (ma semmai lo incrementano) donde i costi di acquisto non si vede come possano essere inclusi tra quelli pluriennali di produzione del reddito e non piuttosto considerati tra gli investimenti patrimoniali della società".

Per sgombrare il campo dalla confusione creatasi a seguito di alcune affermazioni dottrinali frettolose, è bene verificare anche se l'acquisto di opere d'arte possa rientrare nell'ambito delle spese disciplinate dall'art. 108, comma 2, del TUIR e dal D.M. 19 novembre 2008 che regolano le spese di rappresentanza in ambito IRES.

In base a tali norme, si considerano spese di rappresentanza quelle sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Da ciò risulta evidente che, non essendo l'acquisto di un'opera d'arte finalizzato ad una devoluzione gratuita a favore di terzi, ma alla conservazione tra le immobilizzazioni dell'impresa, il costo d'acquisto di un'opera d'arte non può mai avere natura di spesa di rappresentanza ed essere dedotto come tale.

3.4 Il caso speciale dei professionisti

Veniamo, quindi, al reddito dei professionisti evidenziando da subito che, mentre nel reddito d'impresa non sono mai comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto di opere d'arte, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo sono espressamente incluse tra le spese di rappresentanza "anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali". Di conseguenza, per i professionisti, i costi delle opere d'arte sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi

percepiti nell'anno dell'acquisto: ovviamente tali costi devono essere sommati alle altre spese di rappresentanza per la verifica di compatibilità con il plafond deducibile e l'eventuale eccedenza non è deducibile.

4. L'imposta sulle donazioni e sulle successioni

4.1 Le regole generali delle successioni

Le norme vigenti (D.Lgs. n. 346/1990 e D.L. n. 262/2006) in materia di imposta sulle successioni prevedono che il patrimonio devoluto agli eredi all'atto del decesso sia assoggettato a tassazione con aliquote variabili in funzione del grado di parentela esistente tra il defunto residente in Italia e gli eredi. Attualmente, l'asse ereditario è assoggettato alle seguenti aliquote:

- 4% sul valore complessivo dei beni ereditati che eccede la franchigia di 1.000.000 di Euro (per ogni erede) se gli eredi sono il coniuge o i parenti in linea retta;
- 6% dello stesso valore che eccede la franchigia di Euro 100.000 (sempre per ogni erede) se gli eredi sono fratelli e sorelle;
- 6% dello stesso valore ma senza nessuna franchigia se gli eredi sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% dello stesso valore, anche in questo caso senza nessuna franchigia, se gli eredi sono soggetti diversi dai precedenti.

In linea generale, queste aliquote si applicano su tutti i beni e diritti che compongono l'asse ereditario il cui valore è rappresentato, come criterio generale, da quello "venale in comune commercio" alla data di apertura della successione.

Le opere d'arte rientrano nell'asse ereditario – ad eccezione di quelle di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 (26) del D.Lgs. n. 346/1990 – in base al loro valore venale al momento dell'apertura della successione.

Tuttavia, il valore tassato della collezione d'arte può essere limitato al 10% del valore dell'asse ereditario netto. Infatti, l'art. 9 del D.Lgs. n. 346/1990 "Imposta sulle successioni" stabilisce che: «Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario

26. Come sarà approfonditamente trattato nel paragrafo 4.3.

analitico redatto a norma degli artt. 769 ss. c.p.c. non ne risulti l'esistenza per un importo diverso».

La norma in esame definisce "mobilia" "l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13". Sono incluse, pertanto, a pieno titolo in questa definizione le opere d'arte che i collezionisti possiedono nelle loro case private. Grazie dunque all'applicazione della presunzione, le opere d'arte, da non indicare analiticamente nella dichiarazione di successione, sono soggette all'imposta sulle successioni solo per importo pari al 10% del valore dell'asse ereditario netto.

Per esemplificare, se il valore dell'asse ereditario (senza includere le opere d'arte) è pari a Euro 2.500.000 e gli eredi sono i due figli del defunto (si applica, dunque, la franchigia di 1.000.000 di Euro per ogni erede), la legge italiana presume che siano compresi nell'asse ereditario, anche se non sono dichiarati all'atto della successione o se dichiarati per importo inferiore, denaro, gioielli e mobilia per un importo pari a Euro 50.000 (10% di 500.000 Euro) e pretenderà un'imposta pari Euro 2.000 (4% di 50.000). Con la conseguenza che, se nell'asse ereditario sono compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo, come indicato nell'esempio, eccedente 50.000 Euro, non si applicherà nessuna ulteriore tassazione.

Ovviamente, è possibile per gli eredi provare il contrario, e, cioè, che nell'attivo ereditario sono compresi denaro, gioielli e mobilia per un valore inferiore, presentando al fisco un inventario analitico redatto secondo regole precise. Ma è parimenti possibile per l'Agenzia delle Entrate provare che il valore della collezione è superiore in presenza di un «inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 ss. c.p.c.» (27).

È inoltre necessario precisare che la presunzione di valore riguarda solo le opere contenute nelle residenze del *de cuius*, in Italia e all'estero, e non vale se la collezione è custodita in luoghi diversi dalle private abitazioni, e, cioè, in caveaux, depositi ecc. ... In questo caso, si applica l'imposta sulle successioni con le aliquote ordinarie applicate al valore di mercato delle opere d'arte, analiticamente individuate.

Per i collezionisti che detengono le loro opere all'interno di abitazioni private, non vale, dunque, la pena, almeno dal punto di vista fiscale, di creare strutture, magari complesse e costose, quali trust, fondazioni di diritto estero, società non commerciali ecc. ..., come specificato nel successivo paragrafo 4.5.

27. È questo il caso, per esempio, delle eredità devolute a minori, per i quali l'inventario è obbligatorio, così come per le attività accettate con beneficio d'inventario.

4.2 Il caso speciale dei residenti esteri

Per completezza, è opportuno specificare che, in base al principio di territorialità dell'imposta di successione, per le opere detenute in Italia da un *de cuius* non residente è dovuta l'imposta di successione, secondo le regole evidenziate al paragrafo precedente (28).

4.3 Il caso speciale dei beni culturali

Come sopradetto, i beni culturali non rientrano nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 346/1990, che dispone l'esclusione per i beni culturali di cui agli artt. 1, 2 e 5 della L. n. 1089/1939 e all'art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963 (ora sostituiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004) e sottoposti a vincolo (ora "dichiarazione di interesse pubblico" ex art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004) prima della data di apertura della successione.

La sopracitata norma, in particolare, dispone che i beni culturali vincolati sono esclusi dall'attivo ereditario a condizione che:

- i. siano stati sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione;
- ii. siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

Ai fini di poter usufruire dell'esenzione di cui sopra, il sopradetto articolo 13 prevede che l'erede o il legatario debbano presentare al Ministero dei Beni Culturali l'inventario dei beni che ritiene esclusi dall'attivo ereditario, con una descrizione particolareggiata degli stessi e idonea a consentire la loro identificazione, in modo che il Ministero possa rilasciare l'attestazione relativa all'esistenza del vincolo "culturale" e all'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. Tale attestazione deve essere allegata alla dichiarazione di successione.

È opportuno evidenziare che l'alienazione "in tutto o in parte" dei beni culturali esenti prima del decorso di 5 anni dall'apertura della successione

28. Questa è anche la situazione in cui si trovano i nuovi "residenti privilegiati" di cui all'art. 24-bis del TUIR, introdotto dalla Legge di stabilità 2017. In base all'art. 1, comma 158, di tale legge l'imposta di successione (e di donazione) si applica limitatamente ai beni esistenti nel territorio dello Stato al momento della successione dei "residenti privilegiati" (o della donazione in cui essi siano donanti). A fronte di tali prerogative e dell'esenzione da IRPEF di tutti i redditi esteri, il "residente privilegiato" è tenuto al pagamento di una "flat tax" di Euro 100.000 all'anno.

determina la decadenza dall'esenzione, con la conseguente ricaduta degli stessi nell'attivo ereditario.

4.4 L'imposta di donazione

L'imposta di donazione si applica con le stesse regole dell'imposta di successione, anche se ovviamente non può sussistere l'agevolazione della presunzione del 10% del valore dell'asse ereditario.

Non sono, pertanto, soggette all'imposta di donazione i beni culturali vincolati, che soddisfano i requisiti elencati al paragrafo 4.3.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 346/1990, non sono soggette all'imposta di donazione i trasferimenti di opere – e di altri beni – a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, degli enti pubblici, delle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo la “pubblica utilità” – quali, ad esempio, l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione –, nonché a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

L'esclusione dall'imposta di successione è anche estesa ai trasferimenti a favore di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, che non hanno come scopo esclusivo «*l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità*», se sono disposti per tali finalità e se il donatario dimostra, entro cinque anni dall'accettazione, di averli impiegati per tali finalità.

4.5 Le forme di pianificazione successoria

Come evidenziato al paragrafo 4.1, in considerazione del fatto che le collezioni di opere d'arte detenute in abitazioni private sono soggette all'imposta di successione solo nel limite del 10% del valore dell'asse ereditario, per i collezionisti che ricadono in tale fattispecie, non vale la pena, almeno dal punto di vista fiscale, di creare strutture, complesse, costose e per lo più basate sulla legislazione di altri paesi, per ottimizzare la fiscalità a carico degli eredi.

Al limite, la creazione di tali strutture potrebbe avere un senso per rispondere ad altre esigenze, diverse da quelle fiscali, quali la conservazione delle opere d'arte all'interno della famiglia a favore delle generazioni future ovvero la loro destinazione a soggetti appositamente individuati ovvero ancora per finalità di pubblica fruizione.

Per esempio, dal punto di vista fiscale, il trasferimento delle opere d'arte a favore di un *trust* interno, formalizzato in Italia durante la vita del collezionista, sconta l'imposta di donazione sempre con le aliquote del 4%, del 6% o dell'8% (a seconda della relazione di parentela esistente tra il collezionista e i beneficiari del *trust*) ma tali aliquote si applicherebbero sul valore di mercato delle opere d'arte. Invece, se il collezionista non pianifica la sua successione e detiene la collezione nelle sue residenze primarie e secondarie, al momento del decesso, gli eredi pagheranno l'imposta sulle successioni, con le stesse aliquote, ma solo sul 10% del valore dell'asse ereditario al netto delle franchigie.

Anche la costituzione di fondazioni risponde, più che ad esigenze di carattere fiscale, alla finalità di destinare la collezione a beneficio della collettività.

Infatti, il trasferimento della collezione alla fondazione è soggetta all'imposta di successione o donazione con l'aliquota dell'8%, da applicarsi sul valore venale in comune commercio e senza beneficio di alcuna franchigia. Solamente nel caso in cui la fondazione sia riconosciuta e persegua finalità di pubblica utilità ovvero persegua finalità diverse ma il trasferimento sia disposto per tale finalità, l'imposta non è dovuta.

5. Il ruolo del Consulente di fiscalità dell'arte

5.1 Una specializzazione in crescita

La crescente globalizzazione del mercato dell'arte, la complessità e i rischi dello stesso richiedono sempre maggiori conoscenze e competenze, per far sì che l'acquisto di opere d'arte non sia solo dettato dall'interesse culturale e dall'emozione estetica, ma possa diventare anche un buon investimento.

In tale contesto si colloca la figura dell'*art advisor*, che assiste i collezionisti nell'individuazione delle opere d'arte, li orienta nell'investimento segnalando i valori di riferimento, offre valutazioni comparative, indicazioni sulle modalità di valorizzazione, circolazione, conservazione, assicurazione ecc. della collezione.

L'*art advisory* è nato all'interno dell'*art banking* negli Stati Uniti agli inizi degli anni Ottanta e si è diffuso nel Regno Unito, in Francia e Germania. Negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia, dove tutte le principali banche *private* offrono ormai stabilmente anche il servizio di *art advisory*.

Il servizio di *art advisory* ha l'obiettivo di fornire gli strumenti per includere l'arte e la sua gestione nella tradizionale consulenza finanziaria, al fine di integrare e armonizzare la componente *titoli* e quella *beni rifugio* del patrimonio. L'arte rappresenta ormai a tutti gli effetti un *asset class* alternativa e costituisce un'opportunità per diversificare gli investimenti degli *HNWI*.

Per tale ragione, l'*art advisor* si colloca dunque a metà tra l'esperto d'arte e il consulente finanziario.

5.2 Il valore della consulenza nelle compravendite e nella trasmissione delle opere d'arte

L'*art advisor* fornisce supporto nella valutazione delle opere, nella verifica dell'autenticità, congruità del prezzo, provenienza e stato di conservazione. Assiste il cliente nel cogliere le migliori opportunità di mercato attraverso l'identificazione delle modalità, dei luoghi e dei tempi della compravendita più vantaggiosi. Avrà sempre a mente, nel raccomandare un acquisto, la concreta possibilità di futura monetizzazione dell'opera raccomandata.

L'*art advisory* si rivolge a tutti gli amanti dell'arte, e, dunque, sia ai collezionisti che conoscono più o meno approfonditamente l'arte e i meccanismi di mercato ma che vogliono incrementare, movimentare, nonché valorizzare la loro collezione, sia ai neofiti, che hanno buone capacità economiche e desiderano avvicinarsi al mondo dell'arte e iniziare una collezione ma non hanno le competenze per agire in autonomia.

In aggiunta a queste due tipologie di clienti, va segnalata quella degli eredi del collezionista. Questi ultimi spesso si trovano a gestire, a seguito della successione, dei patrimoni artistici di cui conoscono poco o nulla, ed hanno, pertanto, necessità della consulenza di un esperto di fiducia che, innanzitutto, fornisca loro una valutazione delle opere e, poi, li assista nella gestione delle collezioni ereditate.

Occorre ancora evidenziare che i collezionisti, soprattutto quelli con importanti collezioni, spesso si rivolgono all'*art advisor* per pianificare la devoluzione delle opere, in modo tale da conservare e gestire unitariamente la collezione, per esempio tramite la costituzione di un trust, oppure per destinarla alla collettività, per esempio tramite la creazione di una fondazione.

5.3. *L'integrazione della consulenza fiscale nell'attività di art advisor*

Considerato che il mercato dell'arte è sempre più globale e che l'*art advisor* deve avere una conoscenza globale del mercato dell'arte, la componente fiscale della sua consulenza diventa sempre più rilevante. A titolo d'esempio, basti citare il fatto che un'opera acquistata negli U.S.A. e importata in Italia è soggetta all'IVA in dogana con l'aliquota del 10%: la stessa opera acquistata in una galleria italiana è soggetta all'aliquota IVA del 22%.

E così si può continuare con altri esempi che trasfondono nella pratica i principi evidenziati nei paragrafi precedenti: banalmente, si può ricordare ai fini successori che se le opere d'arte sono conservate in casa (anche in *caveau*) non conviene pianificare per sole ragioni fiscali la devoluzione delle opere tramite la creazione di un *trust* – nel qual caso, il conferimento delle opere sconterebbe l'imposta di donazione sul valore di mercato delle stesse –, in quanto la collezione è soggetta, al momento del decesso del proprietario, all'imposta di successione solo nel limite del 10% del valore dell'intero asse ereditario.

Dunque, attenti interventi dell'*art advisor* esperto di fiscalità possono procurare grandi benefici alla creazione, gestione e devoluzione di una collezione.

Riferimenti bibliografici

- European Commission, *Vat rates applied in the Member States of the European Union*, in «Taxud.c.1.», 2016.
- Leo, M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffrè, Milano, 2016.
- Lerner-Bresler, *Tax tips for collectors*, Practising Law Institute, New York 2008 e 2014.
- Maisto, G., *Profili fiscali relativi all'acquisto e detenzione di opere d'arte*, in *Il diritto dell'arte: La circolazione delle opere d'arte*, Volume II, a cura di G. Negri-Clementi e S. Stabile, Milano, Skira, 2013, pp. 233-239.
- Morina, S. e Odorizzi, C., *Il collezionista non paga tasse*, in «Il Sole 24 Ore», 29 luglio 2016.
- Pirrelli, M. e Dante, F., *Voluntary Disclosure e l'arte*, in «Plus 24 – Il Sole 24 Ore», 20 marzo 2015.
- Ragazzoni, M. e Zanaboni, B. (a cura di), *L'art advisory nel private banking*, Milano, Editrice AIPB, 2015.
- Rossi, E., *Le tasse nel mondo*, in «Il Giornale dell'Arte», 342, maggio 2014.

- Scarioni, P. e Angelucci, P., *La tassazione delle opere d'arte*, Milano, Egea, 2014, p. 117.
- Stevanato, D., *La vendita frazionata di una collezione d'arte configura una attività commerciale occasionale?*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2004, p. 65.
- Trettel, S., *La compravendita (tramite Internet) da parte di collezionisti non crea materia imponibile*, in «Il fisco», 2016, 32-33, p. 3188.

